

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

Rep. n.

CONTRATTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE

ECONOMICO PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI

INTEGRATIVI PER L'INFANZIA, DEI SERVIZI EXTRA SCOLASTICI E ULTERIORI

ATTIVITA' PERIODO 1 OTTOBRE 2021/ 31 AGOSTO 2024

CIG – CUP

L'anno il giorno del mese di alle ore () presso il Palazzo Comunale, davanti al

Dott. Stefano Salani, Segretario Generale del Comune di Vinci, autorizzato per

legge a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica

amministrativa ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 e

dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, sono personalmente comparsi i

signori:

- **Dott.ssa Cecilia Tosti**, C.F. TSTCCL67E62D403V nata a Empoli il giorno

22/05/1967 domiciliata per la mansione rivestita presso il municipio di Vinci,

piazza Leonardo da Vinci 29, la quale interviene al presente atto non in proprio,

ma nella sua qualità di Responsabile del Settore 1 "Affari generali ed

istituzionali, servizi alla persona. Supporto attività anticorruzione e trasparenza"

del Comune di Vinci (partita IVA 01916730482 e codice fiscale 82003210489), ai

sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, giusto decreto di

nomina del Sindaco n. del , in nome e nell'interesse esclusivo della quale agisce

nel presente contratto, di seguito denominato semplicemente "stazione

appaltante";

- il **Sig./Signora** nato a il residente a CF il quale interviene nella sua qualità di

Legale rappresentante in nome e per conto della ditta con sede legale in, codice

fiscale e partita IVA;

Detti Componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di

ricevere questo atto, ai fini del quale:

PREMETTONO

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.

I servizi oggetto del presente Accordo quadro sono i seguenti:

i servizi educativi integrativi per l'infanzia, i servizi extrascolastici e le attività aggiuntive.

Ai sensi dell'art. 48, c. 2 del D. L. vo n. 50/2016 si precisa che le prestazioni del presente accordo quadro afferiscono all'area dei servizi educativi per l'infanzia e dei servizi extrascolastici del Comune di Vinci come di seguito specificate:

Spazio Gioco "Piccoli a Villa Reghini": servizio educativo integrativo per bambini da 12 mesi a tre anni;

CIAF-Pomeriggio al CENTRO: attività ludica pomeridiana e doposcuola rivolti ai bambini dai 3 ai 11 anni;

Fanno parte dell'Accordo quadro ulteriori attività come di seguito indicato:

a) collaborazione per un massimo di 36 ore a settimana in attività e interventi del Comune rivolte alla prima infanzia e alle famiglie (in via esemplificativa e non esaustiva: gestione delle informazioni e della promozione dei servizi; la gestione delle ammissioni ai servizi comunali educativi ed extra scolastici);

b) apertura e chiusura della Sala Frammartino (in orario serale, sabato o festivo per circa n. 20 ore l'anno) ;

c) accoglienza all'ingresso della struttura dalle ore 15 alle ore 19 dal lun al ven.

per complessive 20 ore settimanali per 49 settimane.

d) pulizia delle parti comuni di Villa Reghini, della Biblioteca dei Ragazzi, della sala Frammartino e del giardino (almeno 8 ore a settimana per il periodo di apertura dei servizi della struttura).

Il servizio relativo allo Spazio Gioco potrà essere appaltato a partire da settembre 2022. Il Responsabile del settore competente concorderà con l'aggiudicatario le modalità organizzative dell'attività di cui al punto a) , l'orario e la sede di lavoro del personale. Il Comune dispone di locali attrezzati per lo svolgimento del servizio educativo integrativo alla prima infanzia nell'immobile denominato Villa Reghini in piazza della Pace n. 1 frazione di Sovigliana che dispone di una adeguata area a verde pubblico che, durante le ore di apertura del servizio, è destinata esclusivamente ai bambini che lo frequentano.

La stazione appaltante conclude con l'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'accordo quadro con un solo operatore economico di cui all'art. 54 co. 3 D.Lgs 50/16 di appalto. alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;
- al capitolato;
- all'offerta tecnica ed all'offerta economica presentate in sede di gara e conservate agli atti del Settore 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppur non materialmente allegata;

L'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di servizi che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi. Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato per ciascun affidamento applicando la percentuale di ribasso offerta in gara per l'accordo quadro alle prestazioni che di volta in volta saranno individuate dall'Amministrazione e pertanto si dà atto che la sottoscrizione

del contratto di accordo quadro non è fonte della corresponsione di alcun corrispettivo costituendo l'accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi- L'operatore economico si impegna conseguentemente ad assumere le prestazioni di servizi che successivamente e progressivamente saranno richieste dal Comune di Vinci, ai sensi del presente accordo quadro, entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti.

Art. 2. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che quindi si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 3. CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO

Le Parti concordano che con la conclusione dell'Accordo Quadro l'affidatario si obbliga ad assumere le prestazioni di servizi che successivamente saranno richieste - ai sensi dell'Accordo Quadro- entro il limite massimo di importo previsto di € ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso indicato all'articolo che segue. A tal proposito si specifica che le ore stimate dall'Amministrazione sono puramente indicative e finalizzate alla definizione del valore dell'Accordo Quadro. Entro il limite dell'importo massimo contrattuale spetta pertanto all'Amministrazione stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo (n° ore) delle prestazioni da svolgere. Per tale motivo la Stazione Appaltante non si impegna in alcun modo al raggiungimento dell'importo sopra indicato e all'affidatario del servizio verrà erogato l'importo dei servizi richiesti e prestati ai prezzi e alle condizioni pattuite in sede di gara.

ART. 4 DURATA ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha una durata massima di tre anni educativi (ai sensi dell'art. 54,c. 1 del d.lgs. 50/2016) a partire dal 1 ottobre 2021 e fino al 31 agosto 2024, decorre dal momento della sottoscrizione e potrà terminare anche prima del termine suindicato in caso di raggiungimento del limite massimo di importo indicato all'art. 3 che precede. Le parti danno atto che il Comune di Vinci ha facoltà, in caso di mancato raggiungimento del limite economico di cui all'art. 3 che precede al termine dei tre anni educativi , di estendere la durata dell'Accordo Quadro di ulteriori sei mesi, ciò senza pretese da parte dell'affidatario. Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale dell' Accordo Quadro come sopraindicato salva l'estensione in caso di mancato raggiungimento del limite economico. La durata dei contratti applicativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.

ART. 5.

L'impresa da atto, inoltre, di quanto segue:

- di aver ricevuto copia del D.P.R. 16/4/2013 n. 62 avente ad oggetto "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165";
- di obbligarsi ad estendere, per quanto compatibile, ai propri collaboratori detto codice di comportamento consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso sarà considerata come inadempimento contrattuale ed il Comune potrà risolvere di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del codice .

ART. 6. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato speciale d'appalto e dell'offerta tecnica anche se non allegata.

Art. 7 CONTRATTI APPLICATIVI

Ciascun contratto applicativo con il quale sarà richiesto all'affidatario del presente Accordo Quadro lo svolgimento di interventi oggetto dell'accordo, sarà concluso mediante scrittura privata oppure scambio di lettere firmate per accettazione da parte dell'impresa aggiudicataria del singolo appalto specifico e sarà conforme allo schema di contratto applicativo allegato al presente atto.

ART. 8. REVISIONE DEL PREZZO. PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO.

La revisione del prezzo potrà essere concessa solo previa motivata richiesta dell'appaltatore secondo gli indici Istat e a partire dal secondo anno educativo.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Impresa ha diritto a un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) del valore stimato del singolo contratto applicativo.

Su tale valore, ai sensi dell'art. 35 co. 18, del D.Lgs. 50/2016 e secondo le modalità specificate nell'art.13 del Capitolato speciale d'appalto, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore.

Nel caso di prestazioni continuative il saldo delle prestazioni è pagato nei termini di legge a seguito della redazione della verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione a seconda che l'appalto specifico sia di importo superiore o inferiore alla soglia comunitaria.

Le fatture, intestate al "Comune di Vinci – Settore 1, codice fiscale 82003210489, Codice Univoco Ufficio (CUU) UF8E82 devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del

03/04/2013“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”.

Le fatture dovranno contenere il seguente riferimento: codice CIG: ----- e il numero e la data del certificato di pagamento a cui si riferisce la fattura stessa.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del dirigente responsabile del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il dirigente responsabile trattiene dall'ammontare del pagamento l'importo corrispondente alla suddetta inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 9 – MODIFICHE AL CONTRATTO

È facoltà della stazione appaltante apportare modifiche al contratto attuativo come previsto dall'art 18 del Capitolato speciale di appalto e dall'art. 106 del Codice degli appalti e, si precisa quanto segue:

-ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva di apportare modifiche al contratto attuativo dell'Accordo quadro in aumento o in diminuzione, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità del servizio oggetto del contratto. Dette modifiche non potranno superare il 10% dell'importo contrattuale.

- ai sensi dell'art. 106, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., possono essere apportate modifiche qualora la necessità di modifica non alteri la natura generale del contratto e sia determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili.

Possono essere sempre apportate da parte della stazione appaltante, modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 2, primo periodo, nel limite del 10% dell'importo

contrattuale. Ai sensi e nei limiti dell'art. 106 comma 1 lettera a) si prevede una

opzione di aumento delle spese generali a fronte della necessità di attivare le misure

derivanti dall'emergenza Covid-19.

Il Direttore dell'Esecuzione redige apposita relazione nella quale indica i motivi per i

quali si rende necessaria la modifica o la variante al contratto in corso, nel rispetto

dell'art. 106 del Codice.

Qualora le suddette modifiche, nel loro complesso, rientrino nel quinto d'obbligo,

l'appaltatore è tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni del contratto originario ai

sensi del comma 12 dello stesso art.106 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e non può

far valere il diritto alla risoluzione. L'appaltatore è tenuto a eseguire, ai sensi

dell'art.22 comma 4 del D.M.49/2018, le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un

atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza

diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove

prestazioni.

Ai fini del calcolo del quinto contrattuale, l'importo dell'appalto è formato dalla somma

risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e

degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi,

diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi

degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

Qualora la modifica contrattuale superi il quinto d'obbligo il responsabile del

procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal

suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei

servizi e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della

dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie

determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del

responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

In caso di superamento del quinto d'obbligo deve essere accompagnato al contratto principale un atto aggiuntivo sottoscritto dall'appaltatore, in segno di accettazione o di motivato dissenso nel quale sono riportate le condizioni alle quali, è condizionata tale accettazione.

Il Direttore dell'Esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, previa comunicazione al R.U.P.

L'esecutore non può apportare modifiche al contratto di propria iniziativa, per cui in caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'esecutore stesso

ART. 10 PENALI

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Contratto e dai contratti attuativi e per ogni caso di carente o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00, in base alla gravità dell'inadempienza e degli eventuali danni arrecati al Comune, compreso quello di immagine.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dall'accordo quadro e dai singoli contratti attuativi sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal Responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un

termine non inferiore a 3 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte applicherà le penali.

Art 11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto relativo all'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, anche in giorni non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai

sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni soprariportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati all'appaltatore solo i servizi effettivamente eseguiti.

Nel caso di risoluzione dell'accordo quadro, l'amministrazione si riserva la facoltà di concludere un nuovo accordo quadro, per il valore stimato residuo, con altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara medesima

ART. 12. CONTROVERSIE.

1. Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano ad esperire preventivamente ad ogni azione giudiziaria il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.

2. È esclusa la clausola arbitrale.

3. Qualora non sia possibile comporre per via amministrativa, per la loro definizione è, pertanto, competente il Giudice Ordinario del Tribunale di Firenze.

ART. 13. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi

e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa; L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

ART. 14. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA.

1. L'appaltatore, a mezzo del proprio rappresentante come sopra costituito, dichiara:

a) di ben conoscere la normativa antimafia e di non trovarsi nelle condizioni previste dalle leggi vigenti che importino l'impossibilità di stipulare contratti di appalto e che né il legale rappresentante, né altri soggetti previsti dalla legge, appartenenti all'impresa medesima, hanno in corso, a proprio carico, procedimenti penali in tal senso; b) l'inesistenza delle circostanze previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; ART. 15 ART

15. SUBAPPALTO.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e delle modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, ha dichiarato in sede di presentazione dell'offerta di voler /non volere subappaltare parte dei servizi oggetto del presente contratto

ART. 16.GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) n. ----- rilasciata dalla

----- in data ----- valida fino al _____ per

l'importo di € ----- (Euro -----) pari al -----

% (----- per cento) dell'importo contrattuale ridotto del- in quanto

l'impresa è in possesso della certificazione di qualità..... La garanzia dovrà essere

integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,

anche parziale.

2. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente

all'emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo

oggetto di stipula.

3. Qualora la scadenza della polizza preceda l'emissione del certificato di

regolare esecuzione l'impresa è fin d'ora obbligata a presentare all'amministrazione

comunale nuova polizza fidejussoria debitamente quietanzata, con le medesime

forme, modalità e contenuti di quella attuale. L'appaltatore sarà tenuto altresì ad

integrare la garanzia nel caso in cui la stazione appaltante nel caso in cui sia

necessario richiedere all'appaltatore modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 106,

comma 1, lettera e) del medesimo decreto legislativo, come indicato all'art. 13 del

Capitolato.

ART. 17 – RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI E ASSICURAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 103 comma 7) del D.lgs 50/2016 smi, l'appaltatore assume

la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i

materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse, sollevando la

stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

A maggiore garanzia la ditta è tenuta a contrarre e presentare debitamente

quietanzata alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei servizi appaltati e derivanti

dal presente accordo quadro, adeguata polizza assicurativa con le seguenti

caratteristiche:

-La polizza dovrà avere una durata almeno pari a quella dell'appalto affidato derivante dal presente accordo quadro.

-La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per i sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chiunque, compresi la stazione appaltante e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo;

-La polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dall'appaltatore. La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dall'appaltatore alla stazione appaltante prima della stipulazione del singolo contratto derivante dal presente accordo quadro e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto. L'Aggiudicataria, con effetti dalla data di decorrenza del servizio, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto,) un'adeguata copertura assicurativa, specificamente riferita ai seguenti rischi derivanti dalla esecuzione del presente servizio:

1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 2.500.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiarie e la stazione appaltante) da dipendenti,

da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Aggiudicataria si

avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;

- danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non

dipendenti di cui la ditta si avvalga) dai beneficiari dell'attività oggetto della

concessione, inclusa la loro responsabilità personale;

2. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da

Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o

prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicataria si avvalga), comprese

tutte le operazioni e attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né

eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro

2.500.000,00 per sinistro e Euro 500.000,00 per persona e prevedere, tra le altre

condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni

non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona

Fede INAIL".

3. Dovrà essere inoltre stipulata assicurazione contro gli infortuni dei bambini utenti

del servizio e dei loro genitori e/o familiari nello svolgimento delle attività educative ed

extra-educative sia nelle sedi che durante tutte le attività promosse e svolte sia

durante la permanenza nella struttura che durante le gite o altre attività, per un

massimale a bambino non inferiore a Euro 150.000,00 per morte, a Euro 200.000,00

per invalidità permanente, a Euro 6.000,00 per rimborso spese sanitarie, a Euro

500,00 per rottura occhiali, a Euro 1.000,00 per rottura protesi varie.

L'aggiudicataria dovrà produrre, al momento della stipula del contratto applicativo,

copia conforme delle polizze sottoscritte. Non saranno accettate polizze generiche di

cui l'impresa sia già in possesso per lo svolgimento della sua attività.

ART. 18 -CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale dell'accordo quadro/contratti attuativi. Poiché l'accordo quadro non è fonte, per l'appaltatore, di alcun credito pecuniario, è vietata la cessione di presunti crediti basati sull'accordo quadro medesimo.

ART.19 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

In particolare, la suddetta Impresa con nota di trasmissione prot. n. del //2018, che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti Pubblici, ha provveduto a comunicare al Comune di Vinci, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato il Sig. , C.F. la persona delegata ad operare su di esso. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della L. 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato:

- (banca) - Codice IBAN

Nel caso in cui la suddetta Impresa effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 20 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nell'espletamento del presente contratto, le parti si impegnano a garantire il trattamento dei dati nel rispetto dei principi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) UE/2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm. relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati .

Con il presente atto viene nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 co.2 del GDPR, Responsabile del Trattamento dei dati nell'ambito dello svolgimento del presente appalto, la Ditta il Responsabile del Trattamento nominato con il presente atto dovrà garantire il rispetto di tutte le disposizioni di cui al Regolamento UE/2016/679, in particolare con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 28 "Responsabile del trattamento".

ART. 21. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, conformemente al disposto degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 85/2005 smi, è stato scritto da me Segretario comunale rogante mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici su n venticinque pagine a video, escluse le firme e viene da me, Segretario comunale, letto alle parti contraenti, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, le quali, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed in mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera s), 21 comma 2 e art. 28 del D.Lgs. n. 82/2005 smi. Io sottoscritto segretario comunale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi all'articolo 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005 smi. Segnatamente la firma digitale del sottoscritto Segretario Comunale rogante è dotata

di certificato di vigenza valido fino al 11/08/2023 e rilasciato da ARUBA PEC S.P.A.

NG CA 3; la firma digitale xxxxè dotata di certificato di vigenza valido fino e rilasciato

da ARUBA PEC S.P.A. NG CA 3; la firma digitale del Sig _____ è dotata

di certificato di vigenza valido fino al ----- e rilasciato da

Il presente atto costituisce documento informatico, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs.

n. 82/2005 smi. Il presente contratto sarà registrato a norma di legge a cura

dell'ufficiale rogante ed assolve l'imposta di bollo con le modalità telematiche ai sensi

del DM 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico (MUI) per l'importo di

euro (_____ /00)

Per la Ditta:

Per il Comune di Vinci:

Segretario Comunale rogante: firmato digitalmente